



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2017**

Presidente Paolo Simeon

TRIESTE, 17 FEBBRAIO 2017

Desidero anzitutto salutare e ringraziare le Autorità, il rappresentante del Consiglio di presidenza ed il rappresentante dell'Associazione magistrati, i colleghi e tutti quanti hanno accolto l'invito a presenziare a questa udienza di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti, testimoniando l'attenzione per il ruolo svolto dalla Corte a tutela della integrità e del buon uso delle risorse pubbliche.

* * * * *

Nell'anno giudiziario 2017 che oggi si inaugura andrà a regime, superata progressivamente la casistica soggetta a normativa transitoria, la disciplina del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Il codice, emanato in attuazione dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha delegato il Governo a provvedere al riordino ed alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti - giudizi di responsabilità erariale, giudizi pensionistici, giudizi di conto e giudizi ad istanza di parte - ha operato un riassetto, da tempo atteso, di quell'insieme di norme che si erano stratificate nel tempo a disciplina disseminata e disorganica dei giudizi contabili¹.

Del nuovo codice della giustizia contabile deve darsi un giudizio complessivamente positivo. Può rilevarsi l'opportunità di qualche emendamento, in ogni caso non riguardante l'impianto basilare del codice². Soprattutto molte disposizioni appaiono richiedere il consolidarsi di un'uniforme lettura applicativa da parte delle Sezioni giudicanti. Tuttavia il testo normativo - pur confermando i tratti essenziali dei tradizionali giudizi contabili di responsabilità, pensioni, conto e ad istanza di parte - risulta ora delineare le diverse tipologie procedimentali in modo più chiaro ed organico, sollecito nella tempistica e più attento ai principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione. Per tale ultimo aspetto va sottolineato inoltre, per le vertenze di responsabilità erariale, che anche l'istruttoria preprocessuale delle Procure contabili trova ora nel codice una disciplina più garantista per i presunti responsabili.

Sono state inoltre opportunamente unificate le norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale, con una sottolineatura degli obblighi di denuncia degli organismi di controllo e di revisione ed è stata confermata la tutela del pubblico dipendente denunciante (art. 52).

¹ La disciplina processuale dei giudizi avanti alla Corte dei Conti era prevalentemente contenuta nel R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, nel R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, nel D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con Legge 14 gennaio 1994 n. 19, nella legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e nella legge 21 luglio 2000 n. 205, con le rispettive eventuali successive modifiche, integrazioni e parziali abrogazioni e con finale rinvio dinamico residuale, per gli aspetti privi di regolamentazione speciale in tali normative, alle disposizioni del codice di procedura civile.

²La legge delega n. 124 del 2015 (art. 20, comma 6), ha opportunamente previsto che possano essere emanati decreti legislativi correttivi e integrativi della normativa delegata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del codice.

Senza ovviamente soffermarmi, in questa sede, sui molteplici aspetti della risistemazione codicistica, mi limito a segnalare solo alcune significative innovazioni.

Tra le tutele previste per i presunti responsabili del danno erariale sin dalla fase preprocessuale dell'istruttoria condotta dalla Procura contabile, risalta la disposizione – peraltro comune a quella vigente in ambito processuale penalistico – nella quale si stabilisce che il Pubblico Ministero svolga in istruttoria anche accertamenti su fatti e circostanze favorevoli alla persona individuata quale presunto responsabile (art. 55). La sottolineatura appare in verità pleonastica, poiché è da ritenere che ogni Pubblico Ministero, già prima della previsione codicistica, dovesse essere ben consapevole di tale obbligo deontologico, per essere, quale magistrato, una parte che non abdica alla propria posizione di terzietà, volta solo alla ricerca obiettiva della verità e della completezza dei fatti in accertamento. Il senso della disposizione può tuttavia essere quello della affermazione di uno specifico diritto del presunto responsabile a richiedere che le indagini abbiano completezza pluridirezionale.

A garanzia dell'inquisito è poi previsto che il Pubblico Ministero non possa, successivamente all'invito a dedurre notificato al presunto responsabile, svolgere un'attività istruttoria che non sia collegata alle repliche da questi prodotte a propria difesa (art. 67). E' una disposizione che obbligherà le Procure a non avanzare inviti a dedurre prematuri e di contenuto impropriamente "esplorativo" e ad attendere che una propria autonoma istruttoria abbia effettivamente portato adeguati elementi per una contestazione di responsabilità erariale.

Un'ulteriore tutela è data dalla previsione che il motivato decreto di archiviazione di una vertenza di danno erariale, emanato dal Pubblico Ministero in istruttoria, preclude la riapertura delle indagini se non quando siano successivamente emersi fatti nuovi e diversi da quelli all'epoca disponibili (art. 70). Tale previsione, che dovrà determinare cautela nelle archiviazioni presso le Procure contabili, appare inserirsi nella esigenza, già sottolineata dalla Corte Costituzionale, di garantire sicurezza psicologica agli operatori, tramite un "assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa"³.

E' stato inoltre opportunamente disciplinato dal codice, in forme semplici e spedite, un contraddittorio posticipato che consente al presunto responsabile, destinatario di un invito a replicare alle contestazioni dell'inquirente, di proporre reclamo al Collegio della Sezione avverso il decreto del Pubblico Ministero che abbia respinto una sua istanza di proroga del termine fissato per il deposito delle deduzioni difensive (art. 72), ovvero avverso l'ordinanza del Giudice monocratico della Sezione che abbia consentito la proroga, richiesta dalla Procura contabile, del termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'emissione dell'atto di citazione (art. 68).

³Corte Cost. sentenza 20 novembre 1998 n. 371.

E' stata ancora ricercata un'accelerazione delle istruttorie di danno erariale, con la previsione di limiti alla possibilità, per le Procure contabili, di dilazionare la prescrizione dell'azione erariale⁴.

Riserve sono state da più parti avanzate sulla particolare previsione codicistica che tutti i provvedimenti del Pubblico Ministero, anche istruttori, debbano essere motivati (artt. 5 e 56), nel rilievo che la previsione di un obbligo di motivazione così indiscriminato, anche per atti che non incidono minimamente sul diritto di difesa, costituisce un inutile e dannoso appesantimento procedurale. Ritengo che tali critiche siano fondate nella misura in cui di tale obbligo di motivazione dovesse darsi una lettura inesattamente rigorosa e non volta soprattutto al controllo che gli atti del Pubblico Ministero non debbano dalle attribuzioni funzionali di una Procura contabile, per accedere, ad esempio, a generalizzate e non consentite ispezioni su settori dell'attività di una Pubblica Amministrazione⁵.

Voglio sottolineare che di tutto hanno bisogno, le Procure della Corte dei Conti, fuorché di impropri appesantimenti operativi. La scoperta degli organici di magistratura della Procure contabili ha raggiunto livelli allarmanti. La Procura del Friuli Venezia Giulia è prossimamente destinata a poter contare, speriamo per un breve periodo, solo sul Procuratore regionale, magistrato capace e cui va riconosciuta grande professionalità e straordinario impegno, ma cui non si può chiedere l'impossibile.

Segnalo infine, del nuovo codice, due novità assolute.

Viene delineato, agli articoli 133 e seguenti, il particolare rito da riservare ai giudizi riguardanti le numerose sanzioni pecuniarie in materia contabile la cui applicazione viene demandata dalla legge alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti⁶. E' un ambito giurisdizionale in continua espansione. Ad esempio, anche lo scorso anno il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica⁷, dopo aver definitivamente stabilito che sussiste la giurisdizione della Corte dei

⁴ E' stato previsto che il Pubblico Ministero possa interrompere la prescrizione per una sola volta e che il termine complessivo di prescrizione non possa comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso (art. 66 c.g.c.).

⁵La Corte Costituzionale ha più volte rilevato che il potere di indagine delle Procure della Corte dei Conti non può costituire un'impropria e generalizzata attività ispettiva e di controllo, bensì deve mantenersi nell'ambito delle attività funzionali all'azione di responsabilità riguardante fattispecie specifiche (sentenze nn. 100/1995, 104/1989, 337/2005).

⁶ Si rammentano, solo quali esempi: la sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile per il grave e ingiustificato omesso deposito del conto giudiziale entro il termine fissato dal Giudice monocratico della Sezione (art. 141, comma 3, c.g.c.); la sanzione pecuniaria, parametrata a un multiplo dell'indennità di carica, per gli Amministratori che abbiano deliberato l'assunzione di mutui per spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione. (art. 30, comma 15, L. n. 289/2002); la sanzione pecuniaria per l'accertata elusione del patto di stabilità, ovvero, attualmente, delle regole stabilite per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica per gli Amministratori e fino a tre mensilità del trattamento retributivo per responsabile del servizio economico-finanziario (art. 20, co. 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv. L. n. 111/2011, ed art. 1, co. 481, L. 232/2016); la sanzione pecuniaria per l'ipotesi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno negli Enti locali (art. 148 T.U.E.L., nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012); la sanzione pecuniaria, a carico degli Amministratori accertati responsabili, quando abbiano contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto finanziario dell'Ente locale (art. 248, co. 5, T.U.E.L.); la sanzione pecuniaria per i componenti del Collegio di revisione degli Enti locali, quando siano riconosciuti corresponsabili del dissesto finanziario (art. 148, co. 5-bis, T.U.E.L.).

⁷ Rammento che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016, è stato emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge delega n. 124/2015, della quale alcune le disposizioni sono

Conti per il danno erariale causato dagli Amministratori e dipendenti delle società *in house* (art. 12), ed aver stabilito, a carico delle Pubbliche Amministrazioni che detengono partecipazioni societarie, una serie di obblighi finalizzati alla razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni (art. 20), ha disposto che l'omissione dei previsti atti di razionalizzazione sia sanzionata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, su impulso del Pubblico Ministero contabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 500.000 euro⁸. La nuova disciplina codicistica in materia di sanzioni pecuniarie, supera opportunamente il forzato ed anomalo inquadramento del procedimento applicativo delle sanzioni contabili entro la disciplina sostanziale e processuale dei giudizi di responsabilità erariale, inquadramento che era stato sinora affermato in via giurisprudenziale⁹ in assenza di una normativa sostanziale e processuale specifica¹⁰.

Dal codice della giustizia contabile viene ancora previsto nei giudizi di responsabilità amministrativa, con assoluta novità, un particolare rito alternativo, definito rito abbreviato (art. 130), ma più assonante, sia pure in senso non tecnico, al c.d. "patteggiamento" del codice di procedura penale. Si consente al presunto responsabile di porre fine al contenzioso erariale prima della discussione della causa, quando non vi sia stato un suo doloso arricchimento, con il pagamento immediato di una somma, sulla quale la Procura concordi e la cui misura venga sottoposta alle valutazioni della Sezione, non superiore al 50 per cento del danno patrimoniale azionato in citazione. E' ulteriormente prevista la possibilità di definire in modo analogo il giudizio in grado d'appello, dopo una condanna in primo grado, sia pure mediante pagamento di una somma più consistente, non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

La riferita possibilità di definire in via breve il contenzioso erariale è stata espressamente motivata in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario. Sono valutazioni di merito che possono o meno essere condivise, ma è una previsione normativa che non sorprende. Non sono pochi, in vari settori (basti pensare a quello tributario), gli esempi di definizione agevolata di quanto dovuto alle casse pubbliche che muovono da analoghe considerazioni e che prendono atto di situazioni di difficoltà del sistema per le quali non sono prevedibili soluzioni in tempi brevi. E' ovviamente auspicabile che un allentamento delle

state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta, con sentenza n. 251/2016, nella parte in cui si prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere, anziché della previa intesa con le Regioni, in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni. La pronuncia di illegittimità costituzionale non si è tuttavia estesa alle disposizioni attuative della delega, come il D.Lgs. 175/2016, e si attendono i provvedimenti correttivi e integrativi che il Governo assumerà per la normativa delegata al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (cfr. parere Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale 9 gennaio 2017).

⁸ Tale sanzione non assorbe, peraltro, i danni eventualmente accertati in un separato giudizio di responsabilità amministrativo contabile (art. 20, co. 7, D.Lgs. 175/2016).

⁹ Corte dei Conti, Sezioni Riunite 27 dicembre 2007 n. 12/QM.

¹⁰ La nuova disciplina codicistica contiene norme non solo di rito, ma anche di valenza sostanziale, con qualche divaricazione rispetto al consueto paradigma della responsabilità erariale. Si veda la precisazione che "nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione" (art. 134, co. 2).

necessità di cassa ed una maggiore capacità operativa delle Pubbliche Amministrazioni nella fase di recupero delle somme oggetto di condanna definitiva dei responsabili di un danno erariale (una capacità attualmente inadeguata), consenta in futuro di superare quanto meno la previsione della possibilità di definizione agevolata in grado d'appello, che sembra la più impropria in un quadro di autorevole effettività del sistema giudiziario.

* * * * *

Passo quindi ad esporre sinteticamente l'attività della Sezione giurisdizionale nell'anno trascorso e le prospettive per l'anno in corso.

Nell'anno 2016 la Sezione ha operato sino al mese di giugno con due magistrati più il Presidente. Dal mese di luglio con un magistrato più il Presidente, integrata solo per le udienze collegiali, per le quali il Collegio giudicante richiede ovviamente un numero minimo di tre componenti, da un magistrato della locale Sezione del controllo, il collega Randolfi che qui ringraziamo.

Non intendo lamentare la riferita temporanea carenza d'organico di questa Sezione. E' solo un dato che rispecchia il fatto che è la Corte dei Conti nel suo complesso a trovarsi in una situazione di emergenza per quanto riguarda l'organico di magistratura. La mancanza complessiva di magistrati in servizio si attesta attualmente ad oltre un terzo della dotazione organica teorica, una dotazione peraltro numericamente non rilevante rispetto ai molteplici compiti che le più recenti normative, soprattutto nel settore del controllo, hanno demandato alla Corte (l'organico di diritto è di 611 unità complessive). Anche le altre magistrature soffrono di carenze d'organico magistratuale professionale, tuttavia quella della Corte dei Conti, pari, come detto, ad oltre un terzo della dotazione di diritto, è percentualmente la carenza più grave.

Ad esito di un concorso appena concluso entreranno presto in servizio 11 nuovi Referendari e 24 posti magistratuali saranno messi a concorso a breve, con possibilità di incremento a 33 posti ove intervengano *medio tempore* le necessarie autorizzazioni per l'anno 2017. E' tuttavia evidente, tenendo anche conto delle prossime cessazioni dal servizio per limiti di età, che siamo ancora molto lontani da una adeguata risposta alle necessità richieste dai compiti che la legge assegna alla Corte dei Conti. Peraltro non possono che essere poco efficaci gli effetti funzionali complessivi dei provvedimenti organizzativi attualmente disponibili, poiché al trasferimento di un magistrato volto a fare fronte ad un'emergenza d'organico, corrisponde molto spesso una scoperta altrettanto grave, se non maggiore, nella Sezione o Procura di provenienza del medesimo.

Occorre quindi che si addivenga ad una più congrua copertura dell'organico magistratuale, con immissione in servizio di ben più degli 11 e (forse) 33 referendari sinora previsti. Per il settore giurisdizionale sottolineo con forza la necessità che siano potenziati gli organici di magistratura delle Procure contabili (la Procura presso questa Sezione è da troppo tempo in grave sofferenza d'organico),

che peraltro il nuovo codice della giustizia contabile grava oggi di ulteriori impegnativi adempimenti. Sono del resto le Procure a determinare, ovviamente, le condizioni e gli *input*, quantitativi e qualitativi, indispensabili per la stessa piena operatività delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Questa Sezione, nella soprariferita temporanea difficoltà d'organico, ha ritenuto di privilegiare nell'anno 2016 i settori più sensibili e meritevoli di immediata risposta operativa, vale a dire il settore dei giudizi di responsabilità erariale e pensionistici, ai quali è stata assicurata una tempistica processuale sollecita, con tempi di definizione molto contenuti e depositi delle sentenze rispettosi dei termini di legge.

Si sono comunque raggiunti risultati positivi anche nel settore dei giudizi di conto, dove tuttavia non è stato possibile intaccare l'arretrato, rimasto ad un livello numericamente elevato.

Tale settore, che movimentata e richiede l'esame di un numero considerevole di rendiconti contabili, risente peraltro anche di una critica insufficienza dell'indispensabile personale amministrativo di supporto. Contatti in corso con il Segretariato Generale portano a confidare in un miglioramento della situazione nel corso del corrente anno.

Va inoltre segnalato il dato positivo che per l'anno 2017 è stato ricostituito dal Consiglio di Presidenza il numero minimo di tre magistrati che richiede la Sezione giurisdizionale. Rivolgo quindi un cordiale benvenuto alla Consigliere Giulia De Franciscis, che ha preso servizio presso questa Sezione lo scorso mese di gennaio dopo un lungo periodo trascorso presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania. A Lei, che sappiamo validissima collega, auguriamo buon lavoro.

* * * * *

Passo quindi a riferire alcuni aspetti - quelli che mi sembrano di maggiore interesse generale - dell'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia nell'anno trascorso.

Per il contenzioso di responsabilità erariale, riferisco che sono stati promossi dalla Procura regionale, nell'anno 2016, 23 nuovi giudizi.

La Sezione, portati a udienza dibattimentale anche i giudizi pendenti degli anni precedenti per i quali si è conclusa l'istruttoria processuale, ha pronunciato 22 sentenze di condanna ed 1 di assoluzione; in un caso è stata dichiarata la cessazione materia del contendere.

Le pronunce di condanna hanno stabilito l'obbligo dei responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di € 1.347.068,49; il conto a parte delle spese di giustizia da versare all'Erario statale è assommato ad € 32.158,91.

Rinvio agli allegati alla relazione scritta per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione degli indirizzi tecnico/giuridici seguiti dalla Sezione nelle sentenze dello scorso anno.

Rilevo solo, in questa sede, che anche nell'anno 2016 la Sezione si è trovata ad esaminare vicende riguardanti la illegittima spendita, da parte di Consiglieri del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, dei fondi pubblici destinati al funzionamento dei Gruppi politici consiliari negli anni 2010 - 2012.

Le pronunce sono state di accoglimento, totale o parziale, delle richieste della Procura contabile, di regola ravvisandosi, nella spesa deviante dalle finalità di legge, l'elemento soggettivo della colpa grave. In qualche caso e per alcuni acquisti, la condanna è stata a titolo di dolo, quando è apparsa evidente la destinazione personale delle spese effettuate con il denaro dei contribuenti.

Va segnalato che in grado d'appello le impugnazioni delle sentenze di condanna pronunciate da questa Sezione in anni precedenti, per analoghe vicende di illegittima spendita dei fondi pubblici destinati, nel Friuli Venezia Giulia, al funzionamento dei Gruppi politici consiliari, hanno avuto nell'anno 2016 esiti non univoci. In alcuni casi, caratterizzati da spese non aventi una finalità egoistica personale, ma in senso lato aventi finalità di rapportazione politica con il territorio d'elezione, pur confermando l'illegittimità delle spese effettuate, è stato ritenuto dalla Sezione d'appello che, in un contesto di pluriennali prassi permissive e di mancanza di controlli, non poteva ravvisarsi, nel Consigliere regionale, l'elemento della responsabilità erariale costituito dalla gravità della colpa. Va riconosciuto, per tale aspetto, che le vicende riguardanti le spese dei Consiglieri regionali che ha esaminato in questi anni la Sezione non erano ovviamente tutte identiche e che in ogni caso, quando nella spesa illegittima non era stato riscontrato il dolo, ovvero la evidente destinazione personale dei beni acquistati, erano possibili valutazioni non univoche per quanto riguarda la gravità o meno della colpa ravvisabile nella condotta dei responsabili.

Meno convincente è stata invece la tesi assolutoria - in qualche caso avanzata nelle decisioni d'appello e che non sembra in sintonia con consolidata giurisprudenza contabile - nella quale si è argomentato che, a fronte della previsione regolamentare (del Regolamento n. 196/1996 del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia) di modelli rendicontativi sintetici e solo sommariamente riepilogativi delle spese effettuate, non sarebbe stato onere del Consigliere che aveva speso il pubblico denaro di provare, in eventuali successive verifiche di controllo, che la singola spesa era conforme alle finalità di legge e che sarebbe stato bensì onere del controllore o della Procura contabile, quando la vicenda fosse pervenuta ad istruttoria per l'accertamento di un eventuale danno erariale, di dimostrare il contrario.

Va peraltro sottolineato che, sempre nell'anno 2016, in altri casi vi è stata piena conferma, da parte della Sezione d'appello, delle sentenze di condanna di questa Sezione, con incondizionata approvazione dell'impianto giuridico e fattuale delle pronunce di primo grado e rigetto dell'appello proposto dai convenuti. Questa Sezione ha pertanto confermato, nelle sei vicende riguardanti la spendita dei fondi pubblici assegnati ai Gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia esaminate nell'anno 2016, l'indirizzo decisionale degli anni precedenti, non sussistendo apprezzabili condizioni per una sua revisione¹¹. Le vertenze esaminate - va rammentato - riguardano la X^a Legislatura regionale, quando ancora non

¹¹ Sono state pronunciate dalla Sezione nell'anno 2016, per la illegittima spendita dei fondi pubblici destinati al funzionamento dei Gruppi politici consiliari negli anni 2010 - 2012, le sentenze n. 14 del 15.03.2016, n. 32 del 09.06.2016, n. 39 del 29.06.2016, n. 45 del 21.07.2016, n. 47 del 27.07.2016 e n. 80 del 01.12.2016, che hanno comportato condanne per complessivi euro 330.161,48 più spese di giudizio.

sussisteva il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti d'esercizio dei Gruppi consiliari, opportunamente ora previsto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174. Va peraltro preso positivamente atto che le innovazioni normative della corrente Legislatura hanno portato negli ultimi anni ad una migliore regolamentazione delle spese consiliari e ad un significativo contenimento delle risorse pubbliche destinate al funzionamento del Consiglio Regionale.

* * * * *

Ai giudizi di responsabilità erariale si sono affiancati i giudizi di conto, che sono verifiche, svolte in contraddittorio ed in forma giudiziaria, sulle rendicontazioni contabili dei soggetti che nelle Pubbliche Amministrazioni maneggiano denaro o sono incaricati della custodia di beni pubblici. Il contraddittorio è solo eventuale e differito avanti al Collegio della Sezione, quando l'attività svolta dal Magistrato designato alle verifiche sul conto trasmesso alla Sezione, si conclude in particolare - dopo un confronto istruttorio con l'agente contabile e l'Amministrazione interessata tramite rilievi, note istruttorie e richieste di regolarizzazione - con una richiesta di condanna del contabile per somme di cui questi risulti debitore o quando siano emerse irregolarità nella gestione del denaro o dei beni a lui affidati.

Nell'anno 2016 le Pubbliche Amministrazioni della regione Friuli Venezia Giulia hanno inviato alla Sezione, per il relativo giudizio, 2.025 conti, che si sono sommati al carico pendente di 8.169 conti trasmessi negli anni precedenti e non ancora giunti a definizione.

Vi è stata, da parte della Sezione, una costante opera di sensibilizzazione degli Enti all'utilizzo, per la trasmissione dei conti, dell'applicativo SIRECO (Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti giudiziari). I conti introdotti mediante procedura informatica sono stati 730 sul totale di 2.025 pervenuti nel corso del 2016, un dato in progressivo miglioramento, ma sinora condizionato sia dal differente e non sempre adeguato livello di informatizzazione riscontrato nei vari Enti, sia da alcune problematiche di utilizzabilità dell'applicativo, peraltro di prevista risoluzione nel corso del corrente anno.

La Sezione ha esaminato 1.894 conti, per 530 dei quali si è pervenuti a decisione di discarico contabile; in 3 casi è stata dichiarata con sentenza l'inammissibilità del giudizio, ovvero il non luogo a provvedere poiché si trattava di gestioni di beni immobili non ritenute dalla giurisprudenza contabile soggette a giudizio di conto.

Non vi sono state formali pronunce di condanna per irregolarità produttive di danno erariale, ma le istruttorie sui conti - senza necessità di addivenire a sentenza e per spontaneo adeguamento dell'agente contabile ai rilievi avanzati dal magistrato istruttore - hanno portato a recuperare, a favore di varie Amministrazioni, un importo complessivo di 144.267,81 euro (in particolare euro 57.726,96 per la Provincia di Trieste, euro 32.267,28 per il Comune di Trieste ed euro 26.214,61 per il Comune di Monfalcone).

In esito alla revisione di 119 conti di Istituti di credito tesoreri, sono in particolare emerse, per le gestioni di 9 Enti (7 Comuni e 2 Province), delle irregolarità concernenti la non corretta applicazione dei tassi di interesse attivo previsti dalle convenzioni stipulate con gli Istituti bancari. A seguito di specifici rilievi fondati sull'esame dei conti scalari dei movimenti di cassa, gli Istituti tesoreri hanno provveduto, in modo spontaneo e tempestivo, ad accreditare in favore degli Enti locali interessati gli interessi attivi effettivamente dovuti.

L'esame del conto dell'Istituto cassiere di una Camera di Commercio ha inoltre fatto emergere la mancata percezione di contributi per sponsorizzazioni previsti dalla convenzione di tesoreria, nonché un erroneo accredito di interessi attivi per euro 1.637,04. L'importo complessivo di euro 94.637,04 è in corso di liquidazione a favore dell'Ente.

In definitiva l'attività di verifica svolta da questa Sezione nel settore dei conti giudiziali nell'anno 2016, oltre a correggere e migliorare la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali delle Amministrazioni operanti sul territorio regionale e oltre a costituire un imprescindibile presidio per il buon uso e la integrità del patrimonio pubblico, ha determinato, quale immediato risultato per le Amministrazioni stesse, l'acquisizione di maggiori entrate per complessivi euro 238.904,85.

* * * * *

Per quanto riguarda i giudizi in materia di pensioni pubbliche, rilevo che nell'anno 2016 sono stati prodotti alla Sezione 78 ricorsi. Un numero contenuto, ben lontano dal contenzioso di anni trascorsi¹², quando peraltro era spesso sistematico e seriale, anche perché favorito dalla gratuità del gravame, ma non sempre giustificato da apprezzabili motivazioni giuridiche.

Ora i ricorsi pensionistici si presentano mediamente più forniti di valide ragioni, con discrete percentuali di accoglimento (sono stati definiti 65 ricorsi, con 23 accoglimenti della domanda e 27 reiezioni; con altra decisione in 15 casi).

Rilevo che il Legislatore ha voluto mantenere, anche nel nuovo codice, la facoltà per l'interessato di ricorrere alla Sezione, nella materia delle pensioni pubbliche, anche senza l'assistenza di un patrocinio professionale (art. 157). Poiché tuttavia sono state ora previste, per l'introduzione del giudizio, delle modalità per certi aspetti meno semplici (art. 155 c.g.c.), che ricalcano quelle del giudizio avanti al Giudice del Lavoro (art. 415 c.p.c.), ma senza le cautele previste, per l'ipotesi di una difesa personale, dal codice di procedura civile, sono state già riscontrate dalla Sezione, nelle prime esperienze applicative, non poche difficoltà per i ricorrenti che hanno ritenuto di proporre ricorso senza patrocinio di un legale. Sarà probabilmente necessario emendare il codice, o eliminando la facoltà della costituzione personale in

¹² Ad esempio 825 ricorsi pensionistici erano stati prodotti nell'anno 2000 e 1041 nell'anno 2001.

giudizio, o riprendendo in parte le cautele previste, per tale ipotesi, dal rito ordinario del lavoro¹³. Per i dettagli statistici e per la segnalazione di alcune più interessanti decisioni assunte dalla Sezione nell'anno 2016 nel settore delle pensioni pubbliche, rinvio alle tabelle ed agli allegati della presente relazione.

Riferisco solo di due questioni di particolare interesse generale.

Dalla Sezione era stato inizialmente confermato, anche nell'anno 2016 ed in conformità a ribadita giurisprudenza anche d'appello, l'accoglimento dei ricorsi pensionistici dei militari che, avendo partecipato a missioni O.N.U. all'estero nominativamente "di pace", ma connotate da modalità analoghe a quelle belliche e rilevanti rischi personali, avevano chiesto che nella liquidazione della loro pensione fosse applicato, per il periodo trascorso in tali missioni, l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, il quale stabilisce che al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento, "sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti" (a fini pensionistici i benefici chiesti dai ricorrenti si traducevano nella sopravvalutazione, prevista dalla normativa per le campagne di guerra, dei servizi prestati in zone d'intervento O.N.U.).

Trattasi di annosa questione, sollevata da numerosi ricorsi di militari impegnati in missioni all'estero e particolarmente dibattuta in sede giudiziaria, sia di giurisdizione contabile che amministrativa, con soluzioni, in entrambe le giurisdizioni, anche radicalmente divergenti. Va quindi segnalato che a fine anno 2016 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito con la sentenza n. 240 dell'11.11.2016. Decidendo questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. del Friuli Venezia Giulia¹⁴, la Consulta ha deciso la complessa problematica interpretativa escludendo che ai militari impegnati nelle missioni per conto dell'O.N.U. possano essere applicati i benefici destinati alle campagne di guerra, nel rilievo che per tali missioni il Legislatore ha di volta in volta emanato normative *ad hoc* le quali, prevedendo riconoscimenti specifici e diversi in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative, hanno attestato la volontà legislativa di tener distinte le campagne di guerra dalle missioni, ancorché rischiose, effettuate per conto dell'O.N.U. La futura giurisprudenza non potrà quindi che prendere atto della decisione della Consulta.

Sempre in materia di pensioni, riporto che nelle scorse settimane alcuni quotidiani e settimanali di rilievo nazionale hanno dato ampio spazio ad una sentenza della Corte dei Conti concernente le pensioni dei dirigenti sindacali del settore pubblico¹⁵.

¹³L'art. 417 del codice di procedura civile prevede che la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11. Il ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura della Cancelleria e non a cura del ricorrente come prevede il codice della giustizia contabile (art. 155 c.g.c.). Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla Cancelleria. Trattasi peraltro, nel rito del lavoro, di disposizione di pressoché nessuna utilizzazione pratica, sia per il limite di somma azionabile, divenuto nel tempo irrisorio, sia per la propensione delle parti a farsi assistere da un patrocinio professionale.

¹⁴ Nove ordinanze di analogo contenuto dell'anno 2015 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, nelle quali si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, per violazione dell'art. 3 della Costituzione

¹⁵ Corriere della Sera del 24 dicembre 2016; Panorama del 19 gennaio 2017.

Gli articoli di stampa hanno tratto spunto da una pronuncia della Sezione Terza Centrale di Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 491 del 6 ottobre 2016) che ha confermato un innovativo principio espresso da questa Sezione giurisdizionale in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti sindacali (sentenza n. 51 del 6 settembre 2013; Giudice monocratico Cons. Di Lecce).

Il caso che ha suscitato l'interesse mediatico è quello di un dirigente sindacale nazionale collocato in distacco sindacale, la cui retribuzione, nell'arco di soli 14 mesi, era lievitata dall'importo di euro 2.000,00 mensili a quello di euro 4.000,00, per poi diventare di ben euro 8.000,00 a soli due mesi dal pensionamento, senza che fossero intervenute variazioni degli incarichi di dirigenza idonee a giustificare una tale progressione economica.

Questa Sezione, nel respingere il ricorso con il quale il dirigente sindacale chiedeva la valorizzazione dell'ultima retribuzione percepita nella quota A della pensione, ovvero nella quota sulla quale incide particolarmente l'importo della retribuzione percepita nell'ultimo giorno di servizio¹⁶, ha ritenuto, sulla base di un'interpretazione innovativa, che l'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 564/1996 (norma che autorizza i sindacati a versare una contribuzione aggiuntiva in favore dei titolari di incarichi sindacali retribuiti) non abbia introdotto alcuna deroga al criterio generale secondo cui concorrono alla determinazione della quota A, con i conseguenti maggiori benefici pensionistici, le sole retribuzioni che, al momento della cessazione dal servizio, abbiano assunto carattere permanente, definitivo e tendenzialmente irrevocabile.

A tale conclusione, condivisa dalla sentenza del 2016 dei Giudici di Appello, questa Sezione è pervenuta tenendo conto non solo del carattere temporaneo degli incarichi ricoperti dal dirigente sindacale, ma anche della non obbligatorietà, a termini di statuto, degli emolumenti erogati dal sindacato e della singolare lievitazione dei compensi erogati in favore del dirigente sindacale proprio nell'ultimo anno di servizio e dunque a ridosso del pensionamento.

Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale dovrebbe dare luogo ad alcune modifiche delle circolari dell'I.N.P.S. applicative del D.Lgs. n. 564/1996, finalizzate a correggere gli effetti distorsivi di una norma che, secondo uno studio pubblicato sul sito istituzionale dell'I.N.P.S., ha sinora consentito a dirigenti sindacali del settore pubblico di beneficiare di trattamenti pensionistici mediamente superiori del 27% (con punte del 66%) rispetto al trattamento normalmente spettante¹⁷.

* * * * *

¹⁶ La quota A di pensione, vale a dire la quota di cui alla lett. a) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 502/1993, riguarda la parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992. E' determinata sulla base della retribuzione percepita l'ultimo giorno di servizio ed è soggetta a regole più generose rispetto a quelle applicate dal 1992 in poi per il calcolo della quota B di pensione, che considera la media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo più lungo.

¹⁷Sito istituzionale dell'I.N.P.S. – Operazione Porte Aperte – Le pensioni dei sindacalisti.

Nel concludere, rivolgo un sentito ringraziamento al personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, che ho apprezzato impegnarsi nei compiti che gli sono affidati con dedizione, professionalità e disponibilità verso l'utenza.

Voglio inoltre ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al buon andamento della giurisdizione contabile nella regione Friuli Venezia Giulia, in particolare il Procuratore regionale, i magistrati ed il personale della Procura, nonché l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza , sulla cui collaborazione, connotata da grande professionalità ed incondizionato impegno, la Corte ha potuto fare sicuro affidamento; quindi gli Avvocati che hanno svolto difese presso la nostra Corte, di cui ho pure apprezzato professionalità e correttezza.

Grazie per l'attenzione.

GIURISPRUDENZA**Giudizi di responsabilità amministrativa e giudizi di conto**

Con **sentenza n. 1 del 13.01.2016** la Sezione, nel comminare ad un Segretario comunale, per un compenso illegittimamente accordato ad un dipendente, il risarcimento del relativo danno patrimoniale in favore dell'Ente, ha precisato che la condanna al pagamento dell'intero importo risarcitorio indicato in citazione, non è condizionata dal minore importo che, per una definizione in via breve della vertenza, era stato fissato dal Presidente della Sezione, prima del dibattimento, con ordinanza ex artt. 55 del R.D. 1214/1934 e 49 segg. del R.D. 1038/1933 (ora sostituiti dagli artt. 131 e segg. del codice di giustizia contabile D.Lgs. n. 174/2016; trattasi del procedimento monitorio che consente di definire in via breve, prima della discussione processuale, danni erariali di non rilevante importo). Poiché infatti la convenuta non aveva dato alcun riscontro e seguito a tale ordinanza, la vertenza era da considerarsi rimessa anche per il *quantum* risarcitorio, senza preclusioni di sorta, alle valutazioni e decisioni del Collegio della Sezione.

La Sezione, con **sentenza n. 8 del 17.02.2016**, ha condannato gli Amministratori di un Comune al risarcimento dei danni patrimoniali sopportati dall'Ente nell'operazione di acquisto di un immobile condotta senza premunirsi delle benché minime garanzie per l'anticipato versamento, alla stipula del contratto preliminare, di una considerevole parte del complessivo prezzo di compravendita (un anticipo di 350.000 euro). La Sezione ha escluso che possano aver rilievo esimente della responsabilità amministrativa le vicende, estranee alla avventata negoziazione, che hanno successivamente consentito al Comune di limitare il danno patrimoniale sopportato per il sopravvenuto fallimento dell'impresa promissaria venditrice, fallimento che aveva impedito il perfezionamento del contratto definitivo e determinato la perdita dell'anticipo versato. La comune *compensatio lucri cum damno* o l'applicazione della particolare compensazione di cui all'art. 1 bis della legge n. 20/1994 – ha osservato la Sezione - sono criteri di bilanciamento che presuppongono che dal medesimo atto lesivo (nel caso di specie il versamento senza garanzie di più di metà del prezzo di compravendita) si generino nel contempo, in modo immediato e diretto, sia danni che vantaggi nella condizione del danneggiato.

La Sezione ha tuttavia stabilito che di tali successive favorevoli vicende può tenersi conto, anche in termini significativi, tramite applicazione, nel quantificare l'importo risarcitorio da addebitare ai responsabili, del potere riduttivo dell'addebito attribuito alla Corte dei Conti dall'art. 83 del R.D. n. 2440/1923 e da successive analoghe disposizioni.

Nella medesima sentenza è stato osservato che l'invito a fornire deduzioni sulla vicenda causativa di danno erariale, che la Procura contabile notifica in fase istruttoria ai soggetti presunti responsabili, ha dei contenuti ai quali la successiva eventuale citazione in giudizio non deve attenersi con assoluta

corrispondenza od identità, poiché le stesse controdeduzioni fornite dagli invitati possono portare ad un evolversi della contestazione contabile e che il solo limite è che la citazione non può debordare dal nucleo essenziale dell'invito istruttorio.

Con la sentenza **n. 10 del 22.02.2016** la Sezione ha confermato, sulla base di una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che per la gestione dei beni immobili degli enti locali non sussiste l'obbligo del consegnatario di presentare un conto giudiziale.

Con la sentenza **n. 18 del 12.04.2016** la Sezione ha censurato l'attribuzione negli anni dal 2005 al 2011, al Segretario Comunale di un piccolo Comune di 2.000 abitanti, anche delle funzioni di Direttore Generale dell'Ente, con conseguente riconoscimento di un adeguato compenso aggiuntivo. La Sezione ha rilevato che le funzioni di Direttore Generale, indicate al comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, riportano ad una figura organizzativa che può rendersi necessaria solo in Enti di grandi dimensioni, nei quali l'efficiente attuazione degli indirizzi ed obiettivi degli organi di governo può richiedere che tra il livello politico ed il livello gestionale vi sia un soggetto manageriale capace di tradurre gli *input* politici in fatti gestionali di una organizzazione amministrativa vasta e complessa. Negli Enti locali di piccola dimensione l'esigenza delle funzioni direttoriali non può che derivare da particolarissime circostanze, di assoluta eccezionalità. In difetto di tali eccezionali presupposti, il conferimento al Segretario Comunale anche delle funzioni di Direttore Generale si traduce in una surrettizia attribuzione al medesimo di un incremento salariale illegittimo (la figura del Direttore Generale sarà peraltro ragionevolmente soppressa, in epoca successiva alla vicenda esaminata, dall'art. 2, comma 186, lett. d), della Legge n. 191/2009, per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; nella regione Friuli Venezia Giulia l'art. 12, co. 42, della L.R. n. 22/2010 disporrà: "Nei comuni e nelle province della regione Friuli Venezia Giulia la figura del Direttore Generale è soppressa. La disposizione di cui al presente comma produce i suoi effetti dalla scadenza dei relativi incarichi").

Con la sentenza **n. 22 del 15.4.2016** è stata ritenuta vincolante, ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per insussistenza del fatto, pronunciata a seguito di dibattimento. Nell'ambito di tale decisione il Collegio ha posto in evidenza come la previsione di cui all'art. 652 c.p.p. (norma che estende gli effetti del giudicato penale al giudizio promosso dal P.M. contabile) debba ritenersi indicativa dell'intento del Legislatore di realizzare la concentrazione delle tutele giudiziarie, favorendo l'accertamento del fatto in sede penale ed ammettendo, quale unica ipotesi di deroga al vincolo extra penale del giudicato di assoluzione, l'ipotesi dell'azione promossa dal danneggiato in sede civile ai sensi dell'art. 75, co. 2, c.p.p.

Con la sentenza n. 34 del 14.06.2016, concernente una fattispecie di danno conseguente al mancato versamento, da parte di un dipendente pubblico, dei compensi percepiti per degli incarichi svolti in violazione dell'art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001 (che vieta lo svolgimento incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza), il Collegio ha ravvisato, nella mancata richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa esterna, una condotta di occultamento del danno idonea a far decorrere il termine prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa dal momento in cui l'Amministrazione ha potuto disporre di un quadro sufficientemente chiaro ed esaustivo delle condotte illecite poste in essere dal dipendente.

Va sottolineato che in tale decisione il Collegio ha ascritto la violazione dell'art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001, alla categoria degli illeciti erariali a prevalente contenuto sanzionatorio, ravvisando i presupposti legittimanti l'applicazione del potere riduttivo in un'ottica di commisurazione dell'addebito all'effettivo disvalore della condotta del pubblico dipendente.

Nella sentenza n. 39 del 29.06.2016 con la quale è stata disposta la condanna di un consigliere regionale per *mala gestio* dei contributi pubblici destinati a spese di funzionamento del Gruppo consiliare, così come in altre sentenze pronunciate nell'anno 2016 per analoghe vicende, la Sezione ha escluso la riconducibilità di tali spese a quel nucleo ristretto di funzioni intestate al Consiglio regionale (funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo, funzione di autorganizzazione interna), che beneficia dell'immunità prevista dagli artt. 122 Cost. e 16 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel merito, la decisione di condanna è stata assunta sul presupposto che l'utilizzo dei contributi erogati dal Consiglio regionale, oltre a non presentare elementi di collegamento con le attività di pertinenza del Gruppo consiliare, si poneva nel caso di specie in contrasto con il divieto – espresso dal Regolamento consiliare di attuazione delle leggi destinate a sopperire alle spese di funzionamento dei Gruppi - di finanziare con i fondi in questione, in modo diretto o indiretto, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici dei partiti e movimenti politici.

Con la sentenza n. 46 del 21.07.2016 è stata ritenuta fonte di danno erariale la disposta attribuzione, in favore dei dipendenti di un Ente locale, delle progressioni orizzontali scaturenti da una preintesa siglata in violazione del divieto, previsto dall'art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, di erogare, per gli anni 2011 – 2013, trattamenti economici superiori a quelli ordinariamente spettanti per l'anno 2010, nonché del meccanismo di blocco delle progressioni di carriera, comunque denominate, operante nel medesimo periodo (art. 9, co. 21, del D.L. n. 78/2010). Nell'ambito di tale decisione è stato posto in evidenza come la mancata attivazione, da parte degli Amministratori dell'Ente, di autonome iniziative in sede civile volte ad ottenere la restituzione delle retribuzioni indebitamente erogate in favore dei dipendenti, costituisse, in presenza di un danno attuale e certo per la P.A., un *post factum* irrilevante ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa dei soggetti convenuti in giudizio.

Nella sentenza n. 48 del 17.08.2016 la Sezione, nell'esaminare una vicenda nella quale era stata segnalata una ingiustificata assenza dal servizio di tre dipendenti comunali, ha osservato che l'esercizio dell'azione civile in sede penale, da parte dell'Ente danneggiato, non preclude l'azione erariale della Procura contabile, che ha natura diversa e piena autonomia rispetto all'azione risarcitoria dell'Amministrazione danneggiata. Ha altresì osservato che una sentenza penale di assoluzione pronunciata dal Giudice penale ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero senza un comprovato accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ma per mancanza di sufficienti elementi di prova circa gli elementi costitutivi del reato (in particolare quando incentrata sull'assenza di prova degli elementi soggettivi del reato), non può determinare, nel giudizio di responsabilità erariale, effetti di giudicato in ordine all'accertamento dei fatti e delle responsabilità e consente una autonoma valutazione della fattispecie da parte del Giudice contabile. Nella pronuncia di condanna la Sezione ha inoltre rilevato che, quando siano state accertate false attestazioni di presenza in servizio da parte di dipendenti pubblici, l'obbligo del risarcimento, da parte di questi, anche del danno all'immagine arrecato all'Ente di appartenenza, è previsto da una disposizione speciale, l'art. 55 *quinquies*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, che deroga ai più condizionanti presupposti di risarcibilità del danno all'immagine nei giudizi avanti alla Corte dei Conti stabiliti dall'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. n. 78/2009, conv. con L. n. 102/2009.

Con la sentenza n. 53 del 21.09.2016 la Sezione ha censurato, con condanne risarcitorie al pagamento di complessivi euro 164.967,75 a favore dell'Ente, una vicenda nella quale gli Amministratori di un ATER provinciale avevano proceduto, in anni passati, a molteplici onerosi affidamenti a società private - peraltro formalmente differenziate, ma di fatto riconducibili sempre agli stessi soggetti - di compiti e funzioni eseguibili e da eseguirsi dal personale interno dell'Ente. In via di principio le Pubbliche Amministrazioni debbono infatti attendere ai compiti ad esse affidati con il personale in organico e, pertanto, qualsiasi eventuale onerosa esternalizzazione di compiti deve essere sempre preceduta da una rigorosa ricognizione delle potenzialità operative interne alla P.A., da svolgersi con modalità oggettive e controllabili. Tali modalità oggettive non sono surrogabili - come era avvenuto nel caso di specie - da generiche e soggettive opinioni degli Amministratori in ordine ad una ritenuta incapacità od inaffidabilità delle professionalità interne. Nella vicenda era inoltre emerso che gli incarichi erano stati conferiti alle società esterne in modo anomalo e viziato da gravi violazioni dei principi di evidenza pubblica posti a tutela dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Nella sentenza n. 69 del 16.11.2016 la Sezione ha esaminato una vicenda nella quale l'architetto incaricato da un Comune della riqualificazione urbanistica di un borgo di valenza storica, aveva previsto, per un tratto stradale a traffico indifferenziato ed anche pesante, la posa in opera di un materiale che si

era subito rivelato, con diffuse e pericolose rotture, del tutto inidoneo alla funzione. Si era ben presto determinata l'urgenza di procedere ad un oneroso rifacimento del piano di traffico. Nel giungere, dopo acquisizione di una consulenza tecnica, a conclusioni di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'Ente, la Sezione ha precisato che, nei lavori pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti per le responsabilità di un professionista esterno alla P.A. quando il danno all'Ente si presenti derivare dal complesso delle attività svolte dallo stesso quale Progettista e quale Direttore dei Lavori, poiché l'attività di progettazione diviene inscindibilmente prodromica a quella successiva attività di direzione che inserisce temporaneamente il soggetto nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico straordinario della medesima.

Contenzioso pensionistico

Con le sentenze **n. 12 del 12.04.2016** e **n. 78 del 23.11.2016**, seguite da altre analoghe, è stato respinto il ricorso avanzato da pensionati pubblici al fine di vedersi riconoscere il diritto - previa declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n. 65/2015, convertito in legge 109/2015 - all'intera perequazione automatica del trattamento di quiescenza per gli anni 2012 e seguenti, ovvero ad una perequazione esente dalle decurtazioni applicate dal Legislatore in sede di attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale. Nella motivazione è stato osservato che la disciplina introdotta con il D.L. n. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015, ha attuato un ragionevole contemperamento tra le esigenze dei percettori dei trattamenti pensionistici e la necessità di assicurare gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, avendo introdotto un sacrificio sostenibile, limitato nel tempo e incidente in modo progressivamente maggiore sulle pensioni di importo più elevato.

Con la **sentenza n. 35 del 15.06.2016**, è stata riconosciuta l'autonomia e la prescrittibilità del diritto alla maggiorazione contributiva riconosciuto dall'art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992 (che prevede benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto), rispetto all'imprescrittibile diritto alla pensione. In applicazione di tale principio, è stata dichiarata la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 13, co. 8, della legge n. 259/1992, in ragione dell'avvenuto decorso di più di dieci anni tra l'accertata consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'esposizione all'amianto e la data in cui era stata presentata all'I.N.P.S. la domanda volta al conseguimento del beneficio contributivo.

Con la **sentenza n. 59 del 05.10.2016** è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di rivalsa promossa dall'I.N.P.S. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di conseguire la rifusione degli importi di pensione indebitamente erogati e dichiarati irripetibili nei confronti del pensionato. Ai fini dell'accoglimento della domanda di rivalsa è

stato ritenuto determinante l'accertamento della esclusiva riferibilità all'Amministrazione statale sia dell'errore nella determinazione del trattamento di quiescenza che del ritardo con il quale la stessa Amministrazione è pervenuta alla definizione del procedimento di liquidazione della pensione definitiva.

PROSPETTI E TABELLE

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

TABELLA DI COMPARAZIONE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TABELLA DI COMPARAZIONE RICORSI PENSIONISTICI

TABELLA DI COMPARAZIONE CONTI GIUDIZIALI

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

GIUDIZI							
	pendenti iniziali	introdotti dalla Procura	totale carico	trattati	definiti con		pendenti finali
					sentenza	totale definiti	
responsabilità	22	23	45	28	24	24	21

GIUDIZI							
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con		pendenti finali
					ordinanza	totale definiti	
reclamo ad istanza di parte	0	1	1	1	1	1	0

GIUDIZI									
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con			totale definiti	pendenti finali
					discarico	estinzione	sentenza		
conto	8169	2025	10194	1875	530	1361	3	1894	8300

SENTENZE				ORDINANZE			
sentenze di assoluzione	sentenze di condanna	altra decisione	totale sentenze	ordinanze istruttorie	ordinanze su istanza di proroga	altre ordinanze	totale ordinanze
1	21	4	26	2	7	3	12

Ammontare condanne	
risarcimento danno erariale	spese di giustizia
€ 1.347.068,49	€ 32.158,91

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

GIUDIZI								
					definiti con			
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	sentenza	altro provvedimento	totale definiti	pendenti finali
civili	18	68	86	64	55	1	56	30
militari	4	7	11	10	5	0	5	6
guerra	2	3	5	5	4	0	4	1
totali	24	78	102	79	64	1	65	37

SENTENZE					ORDINANZE			
	sentenze di accogl.	sentenze di rigetto	altra decisione	totale sentenze	ordinanze cautelari	ordinanze istruttorie	altre ordinanze	totale ordinanze
civili	18	26	11	55	1	1	3	5
militari	2	0	3	5	0	0	0	0
guerra	2	1	1	4	0	2	0	2
totali	22	27	15	64	1	3	3	7

**TABELLA DI COMPARAZIONE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'**

	2013	2014	2015	2016
pendenti iniziali	24	36	27	22
introdotti	41	26	21	23
trattati	32	41	29	28
definiti	29	35	26	24
assoluzioni	3	2	1	1
condanne	21	27	24	22
procedimento monitorio	0	0	0	0
convalida sequestro	0	0	0	0
altro	5	6	1	1
pendenti finali	36	27	22	21

TABELLA DI COMPARAZIONE

RICORSI PENSIONISTICI

	2013	2014	2015	2016
pendenti iniziali	45	45	51	24
civili	32	31	43	18
militari	11	11	7	4
guerra	2	3	1	2
introdotti				
introdotti	94	85	59	78
civili	54	55	33	68
militari	37	27	23	7
guerra	3	3	3	3
trattati				
trattati	130	93	88	79
civili	88	57	58	64
militari	39	32	28	10
guerra	3	4	2	5
definiti				
definiti	94	79	86	65
accolti	56	52	52	23
civili	27	31	39	19
militari	27	20	12	2
guerra	2	1	1	2
respinti	11	13	10	27
civili	9	5	6	26
militari	2	6	3	0
guerra	0	2	1	1
altra decisione	27	9	24	15
pendenti finali				
pendenti finali	45	51	24	37
civili	31	43	18	30
militari	11	7	4	6
guerra	3	1	2	1

TABELLA DI COMPARAZIONE

CONTI GIUDIZIALI

	2013	2014	2015	2016
pendenti iniziali	7052	6379	6872	8169
stato	964	377	275	229
enti locali	5876	5936	6524	7872
altri enti	212	66	73	68
pervenuti	2220	1934	2616	2025
stato	160	125	128	143
enti locali	2051	1796	2476	1793
altri enti	9	13	12	89
definiti con decreto o con sentenza	2893	1441	1319	1894
approvati	585	539	524	530
stato	213	180	154	150
enti locali	372	359	370	377
altri enti	0	0	0	3
estinti	2308	857	779	1361
stato	538	47	20	39
enti locali	1615	804	742	1300
altri enti	155	6	17	22
altra decisione	0	45	16	3
pendenti finali	6379	6872	8169	8300
stato	377	275	229	183
enti locali	5936	6524	7872	7985
altri enti	66	73	68	132